

**Doc. XXXIV**  
**n. 6**

COMITATO PARLAMENTARE  
PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

*(istituito con legge 3 agosto 2007, n. 124)*

(composto dai senatori: *Stucchi*, Presidente; *Esposito*, Vicepresidente; *Casson*, Segretario; *Crimi*, *Marton* e *Paolo Romani* e dai deputati: *Ferrara*, *Guerini*, *Rosato*, *Speranza*, *Tofalo* e *Villecco Calipari*)

RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7-bis DEL DECRETO-  
LEGGE 30 OTTOBRE 2015, n. 174, CONVERTITO, CON  
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2015, n. 198,  
SULL'EFFICACIA DELLE MISURE IN MATERIA DI  
INTELLIGENCE DI CONTRASTO CON LA COOPERAZIONE DI  
FORZE SPECIALI DELLA DIFESA

—————  
(Relatore: sen. Giacomo STUCCHI)

*approvata nella seduta del 24 gennaio 2018*

*Trasmessa alle Presidenze delle Camere il 31 gennaio 2018*

—————





Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica  
Il Presidente

Roma, 31 gennaio 2018  
Prot. n. 3081/CSR

*Caro Presidente,*

nella seduta del 24 gennaio 2018 il Comitato che presiedo ha approvato all'unanimità la Relazione ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 sull'efficacia delle misure in materia di *intelligence* di contrasto con la cooperazione di forze speciali della difesa.

Nella medesima seduta il Comitato ha, altresì, deciso - ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 37, comma 2, della legge n. 124 del 2007 - di rendere pubblica la relazione, deliberandone la presentazione al Parlamento.

In adempimento del voto espresso dal Comitato mi onoro, pertanto, di trasmettere la relazione a Lei e al Presidente della Camera dei deputati.

L'occasione mi è gradita per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

*Giacomo Stucchi*

Giacomo Stucchi

---

Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del  
Senato della Repubblica





Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Il Presidente

Roma, 31 gennaio 2018  
Prot. n. 3081/CSR

nella seduta del 24 gennaio 2018 il Comitato che presiedo ha approvato all'unanimità la Relazione ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 sull'efficacia delle misure in materia di *intelligence* di contrasto con la cooperazione di forze speciali della difesa.

Nella medesima seduta il Comitato ha, altresì, deciso - ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 37, comma 2, della legge n. 124 del 2007 - di rendere pubblica la relazione, deliberandone la presentazione al Parlamento.

In adempimento del voto espresso dal Comitato mi onoro, pertanto, di trasmettere la relazione a Lei e al Presidente del Senato della Repubblica.

L'occasione mi è gradita per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

Giacomo Stucchi

---

On. Laura BOLDRINI  
Presidente della  
Camera dei Deputati



**INDICE**

1. LA CORNICE NORMATIVA .....	Pag.	8
1.1. <i>Il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174 (articolo 7-bis)</i> ..	»	8
1.2. <i>Lavori preparatori, finalità e contenuti della norma ..</i>	»	9
1.3. <i>Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il supporto delle forze speciali della difesa ad operazioni di intelligence dell'11 febbraio 2016 e la successiva direttiva del Presidente del Consiglio del 2 marzo 2016 .....</i>	»	11
2. L'ATTIVITÀ INFORMATIVA SVOLTA DAL COMITATO .....	»	12
3. GLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL COMITATO .....	»	14

## 1. LA CORNICE NORMATIVA

### 1.1. Il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174 (articolo 7-bis)

Il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 – recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione – contiene all'articolo 7-bis disposizioni in materia di *intelligence*.

In particolare, tale norma prevede il coinvolgimento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) nelle seguenti fasi:

– al comma 1, si prevede che il Comitato esprima un parere sulla direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che reca le disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa;

– al comma 2, si stabilisce altresì che il Presidente del Consiglio dei ministri informi il Copasir, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di *intelligence* di cui al comma 1 del medesimo articolo;

– ai sensi del comma 5, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) può inoltre essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti della sicurezza nazionale, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, secondo modalità stabilite con apposito regolamento. Le disposizioni regolamentari vengono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Copasir e sentito il Comitato interministeriale stesso;

– il comma 6, infine, prevede che il Copasir, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, trasmetta alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nello stesso articolo 7-bis.

Completano l'articolo 7-bis altre due disposizioni. Il comma 3 prevede che sul personale militare impegnato nell'attuazione delle attività di *intelligence* abbiano effetto le disposizioni penali che prevedono l'applicazione: del codice penale militare di pace, della competenza del tribunale di Roma prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008,



n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, della scriminante (circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità) per chi faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente impartiti, prevista all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'estensione delle garanzie funzionali previste per il personale dei Servizi di informazione, di cui all'articolo 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Tale ultima disposizione, in particolare prevede che quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività di *intelligence* sono state svolte da persone non addette ai Servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei Servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei Servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure previste dall'articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei Servizi di informazione per la sicurezza.

Il comma 4 dell'articolo 7-*bis* precisa che le previsioni di cui al comma 3 non si applicano in nessun caso ai crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

### 1.2. Lavori preparatori, finalità e contenuti della norma

Sul piano della reazione alla minaccia terroristica, in linea con un'evoluzione del quadro normativo che investe i principali Paesi dell'Unione europea, anche l'Italia – a cominciare dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 – ha adottato misure di contrasto che si sono tradotte in un rafforzamento degli strumenti posti a disposizione degli organi di informazione e di sicurezza e nella corrispettiva attribuzione di nuove prerogative al Copasir nell'esercizio del proprio potere di controllo. Pertanto, le disposizioni precedentemente richiamate si inquadrano nell'ambito degli interventi messi in campo per fronteggiare la sfida lanciata dal terrorismo, in particolare quello di natura jihadista, interventi che contemperano un duplice interesse: da una parte, consentono all'*intelligence* di disporre di strumenti di maggiore efficacia ed incisività per rispondere adeguatamente e tempestivamente alla minaccia terroristica che si presenta con caratteristiche ibride, asimmetriche e di difficile prevedibilità; dall'altra, essi si accompagnano ad un corrispettivo riconoscimento di poteri di controllo attribuiti all'organo parlamentare che, nella fattispecie in questione, è chiamato in causa sia nell'esercizio di funzioni consultive (commi 1 e 5 dell'articolo 7-*bis* del citato decreto-legge n. 174 del 2015) sia nell'attivazione delle

prerogative di ordine conoscitivo, assegnate dalla legge n. 124 del 2007 (comma 2 del citato articolo 7-bis).

Giova ricordare che l'attuale formulazione dell'articolo 7-bis è stata prospettata in una versione originariamente differente e successivamente modificata nel corso dei lavori parlamentari.

La prima versione del testo – introdotta durante l'esame presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato del disegno di legge n. 1917 recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali – conteneva una norma di contenuto estensivo ed eccessivamente indeterminato, come, peraltro, fin da subito, è stato notato dal Comitato all'unanimità che, in merito alla questione trattata, ha operato uno specifico approfondimento che ha condotto anche ad un'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica (seduta n. 136 del 23 luglio 2015). In particolare, in questa originaria formulazione, si prevedeva che il Presidente del Consiglio dei ministri emanasse disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* e di contrasto, *anche* in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione *altresì* di assetti della difesa.

Già presso il Comitato e successivamente durante l'esame presso l'Assemblea del Senato del disegno di legge n. 1917 (seduta n. 504 del 15 settembre 2015) si ebbe modo di puntualizzare la necessità che tale norma – in sé condivisibile, consentendo l'impiego di strumenti rilevanti per la gestione di crisi ed emergenze all'estero – fosse maggiormente definita e precisata in merito a due profili essenziali: da una parte, si è osservato che l'adozione delle richiamate misure di *intelligence* rilevasse per le sole situazioni di crisi o di emergenza all'estero, con esclusione, quindi, di ulteriori fattispecie; dall'altro, si è inteso specificare espressamente l'apporto e la cooperazione degli assetti riconducibili alla Difesa.

Tali suggerimenti sono stati poi effettivamente recepiti quando tale norma è stata inserita nel corso dell'esame presso la Camera del decreto-legge n. 174 del 2015 (atto Camera n. 3393-A), con un'ulteriore e rilevante modifica: il Comitato – che già nelle precedenti formulazioni del testo era coinvolto, essendo informato dal Presidente del Consiglio delle misure di *intelligence* in argomento – beneficia di una specifica prerogativa che consiste nel trasmettere alle Camere, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 174 del 2015, una relazione sull'efficacia delle norme descritte. La presente relazione al Parlamento è quindi resa, decorso il termine di due anni indicato dalla suddetta norma, stante l'entrata in vigore del citato articolo 7-bis a partire dal 17 dicembre 2015.

Sotto il profilo più strettamente contenutistico, un ulteriore e rilevante elemento analizzato è il riconoscimento di una chiara catena di comando che ricade sotto l'area di responsabilità del Presidente del Consiglio, in coerenza con gli indirizzi della legge n. 124 del 2007, che attribuisce allo stesso in via esclusiva «l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la di-

fesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento» (articolo 1, comma 1, lettera *a*). Tale indicazione risulta altresì adeguata alla luce del peculiare contenuto di operazioni ed interventi nelle quali si prevede una necessaria integrazione tra attività di *intelligence* e forze speciali della Difesa.

Emerge altresì un profilo distintivo rispetto alla tematica generale delle missioni internazionali dell'Italia che ora sono regolate da una legge organica, la n. 145 del 2016, rispetto alla quale non sono incluse le missioni delle forze speciali per operazioni di *intelligence*. L'impiego delle Forze armate in tali operazioni, nelle modalità ora dettate dall'articolo *7-bis*, non sembrano soggette all'autorizzazione delle Camere nelle forme stabilite da quest'ultima, rispetto alle cui previsioni quelle del decreto-legge n. 174 del 2015 restano dunque derogatorie e speciali. La peculiarità di siffatta disciplina tiene quindi in considerazione la natura di queste missioni, che sembra inconciliabile con la pubblicità propria della discussione parlamentare prevista dalla legge 21 luglio 2016, n. 145; d'altro canto, con l'articolo *7-bis* del decreto-legge n. 174 del 2015 si instaura un procedimento speciale di coinvolgimento delle Camere che non si articola nella procedura ordinaria che prevede l'intervento delle Commissioni parlamentari competenti e delle Assemblee, ma si sviluppa davanti al Copasir, in virtù della sua specifica competenza di controllo e di vigilanza sull'attività del Sistema di informazione per la sicurezza e del carattere riservato che contraddistingue i suoi lavori.

### *1.3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il supporto delle forze speciali della difesa ad operazioni di intelligence dell'11 febbraio 2016 e la successiva direttiva del Presidente del Consiglio del 2 marzo 2016*

Oltre che con riferimento alla norma primaria di riferimento, il Comitato ha quindi esercitato le proprie competenze in tema di controllo nella successiva fase di dettaglio attuativo dell'articolo *7-bis*: soprattutto attraverso l'interlocuzione diretta con l'Autorità delegata ha confermato le pregresse indicazioni, formalizzate nel parere favorevole reso il 28 gennaio 2016, sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente il supporto delle forze speciali della difesa ad operazioni di *intelligence* dell'11 febbraio 2016. Come già evidenziato, uno degli aspetti più rilevanti per il Comitato è stata l'individuazione di una catena di comando nella quale, in aderenza alla norma primaria, il potere di definire indirizzi ed obiettivi è attribuito all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), mentre l'ambito più propriamente tecnico-operativo rientra nei compiti delle forze della Difesa. L'Autorità delegata – nella nota inviata l'11 febbraio 2016, contenente il testo definitivo del provvedimento – ha peraltro espresso apprezzamento per il parere trasmesso dal Comitato.

L'attenzione del Comitato è rimasta sempre elevata anche in occasione della successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2016, recante le disposizioni di carattere tecnico e procedurale per lo svolgimento delle attività previste nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente il supporto delle forze speciali della Difesa ad operazioni di *intelligence*. All'interno del Comitato si è sviluppata un'articolata discussione sul predetto provvedimento (seduta del 10 marzo 2016) incentrata sulla natura delle comunicazioni da trasmettere al Comitato in ordine alle operazioni e sulla distribuzione delle competenze tra *intelligence* ed i responsabili delle operazioni delle forze speciali.

Ne è seguita infatti una circostanziata richiesta di chiarimenti – formulata all'Autorità delegata il 5 aprile 2016 – dove il Comitato ha svolto osservazioni su due specifici punti: in primo luogo, si è ribadita la delicatezza di un corretto riparto delle competenze tra l'AISE ed il comparto della Difesa; in secondo luogo, l'organo parlamentare ha tenuto ad essere rassicurato sul rispetto dell'obbligo di comunicazione nei suoi confronti, da riferirsi, di volta in volta, a ciascun singolo intervento, anche all'interno di operazioni complesse.

L'Autorità delegata – nella risposta dell'11 maggio 2016 – ha fornito maggiori elementi di dettaglio sulla sinergia tra il comparto informativo dell'AISE e le forze speciali della Difesa, mentre per le modalità di comunicazione al Comitato si è resa disponibile a venire incontro alle necessità di informazione ed aggiornamento dello stesso organo.

## 2. L'ATTIVITÀ INFORMATIVA SVOLTA DAL COMITATO

Nel corso del periodo di applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 174 del 2015 il Comitato in primo luogo è stato destinatario di informative scritte specifiche: la comunicazione del 3 marzo 2017 del Presidente del Consiglio sull'impiego delle forze speciali, e le comunicazioni del 15 maggio e del 30 agosto 2017 del Presidente del Consiglio circa specifiche missioni condotte dall'AISE in concorso con le forze speciali della Difesa.

In secondo luogo, il Comitato si è attivato per comprendere come concretamente si è dato seguito alle misure previste, verificandone il grado di efficacia e le modalità di applicazione attraverso le informative ricevute dall'Autorità politica e dai responsabili del comparto *intelligence*, nel corso di audizioni.

A tale riguardo, oltre alla già ricordata audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Minniti (seduta n. 136 del 23 luglio 2015), in merito ad una formulazione più precisa del testo normativo di riferimento con un intervento maggiormente sostanziale rivendicato dal Comitato, si segnala l'audizione del direttore dell'AISE, dottor Manenti, del 6 agosto 2015 (seduta n. 140). Di particolare rilievo è stata poi l'audizione del 21 dicembre 2015 (seduta n. 166) con il Ministro della difesa alla quale i componenti del Comitato hanno richiesto

chiarimenti sui primi risvolti operativi delle operazioni condotte ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 174 del 2015. Nella stessa ottica si segnalano anche le ulteriori audizioni dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica (sedute n. 180 del 25 febbraio 2016 e n. 184 del 3 marzo 2016) con le quali si è evidenziato, tra l'altro, il carattere di supporto e di cooperazione sul territorio estero interessato da questo tipo di operazioni che coinvolgono un numero contenuto di nuclei di forze speciali, in una dimensione compatibile con l'assetto normativo configurato.

Altrettanto significativa la successiva audizione del Ministro della difesa del 9 marzo 2016 (seduta n. 185) che è stata l'occasione per ricordare, innanzitutto, le dinamiche di impiego tipico delle forze speciali in contesti operativi, caratterizzate da agilità, mobilità, flessibilità e tempestività di intervento in situazioni e missioni di elevata complessità e delicatezza. Il confronto si è altresì soffermato sui caratteri distintivi della cosiddetta *intelligence* di contrasto, il cui fondamento normativo si ritrova già nella legge 24 ottobre 1977, n. 801 che, ad esempio, all'articolo 7, comma terzo, prevedeva che i Servizi, previa determinazione del Presidente del Consiglio e su proposta dei Ministri interessati, potessero utilizzare mezzi ed infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato. La successiva legge 3 agosto 2007, n. 124, ha confermato l'utilizzabilità di questo strumento, dato che il combinato disposto degli articoli 12, 13 e 17 disciplina la stretta collaborazione, anche per aspetti tecnico-operativi, tra le Forze armate e le Forze di polizia, e potenzia la facoltà per le Agenzie di ottenere funzioni serventi, anche di ordine logistico, da parte di qualsiasi pubblica amministrazione. L'articolo 7-bis del decreto-legge n. 174 del 2015 si pone quindi in continuità con i richiamati precedenti normativi, formalizzando in modo più esplicito il possibile coinvolgimento della Difesa nell'ambito delle attività informative per la sicurezza, secondo presupposti e procedure individuati e definiti e sotto il controllo parlamentare del Copasir.

Ulteriori ragguagli e informazioni sono stati forniti durante l'audizione dell'Autorità delegata (seduta non numerata svolta fuori sede l'8 giugno 2016) e del direttore dell'AISE (seduta n. 236 del 4 ottobre 2016), nonché del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Gentiloni (sedute n. 255 del 24 gennaio 2017 e n. 319 del 12 settembre 2017).

In relazione all'attività di verifica attribuita dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 174 del 2015 il Comitato ha effettuato nel corso del 2016 due sopralluoghi conoscitivi, uno presso il Centro *intelligence* interforze ed un altro presso il Comando interforze per le operazioni delle forze speciali: pur non essendo possibile in questa sede fornire alcun ulteriore elemento informativo in merito ai luoghi e alle modalità di svolgimento dei sopralluoghi, attesa la particolare riservatezza che per ragioni di sicurezza nazionale caratterizza i siti visitati, si fa presente che da parte dei parlamentari sono state avanzate richieste di chiarimenti e valutazioni sullo strumento delle forze speciali e si è avuto modo di acquisire utili ragguagli anche sui profili più direttamente operativi.

### 3. GLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL COMITATO

L'azione del Comitato si è articolata non solo sotto il versante propriamente conoscitivo con l'impiego di audizioni e di informative, ma anche sotto il profilo più valutativo, mettendo in risalto alcuni aspetti meritevoli di essere vagliati da parte dell'Autorità politica nell'impiego delle forze speciali secondo le disposizioni normative più volte menzionate.

Una delle occasioni nelle quali il punto di vista del Comitato è stato espressamente esplicitato ha riguardato l'esame periodico delle Relazioni semestrali sull'attività dei Servizi: nel documento relativo al secondo semestre 2015 – quindi in un arco temporale immediatamente a ridosso della discussione e prima applicazione del decreto-legge n. 174 del 2015 – si è ad esempio sottolineato il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti verso l'organo parlamentare, quale presupposto di ordine metodologico indispensabile per un congruo monitoraggio dello strumento militare utilizzato nelle operazioni di *intelligence*.

Un'ulteriore osservazione formulata in tale sede riguarda più da vicino il contenuto al quale deve attenersi la suddetta comunicazione dell'Autorità politica che deve riguardare ciascun singolo intervento, anche all'interno di operazioni complesse, in linea con i principi stabiliti dagli articoli 18, comma 1 e 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007, norme che disciplinano le procedure per l'autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato (le cosiddette garanzie funzionali).

Successivamente, nell'ambito delle richieste di chiarimenti ed osservazioni relativi alla Relazione sull'attività dei Servizi relativa al primo semestre 2016, il Comitato ha ribadito la necessità di avere puntuali rassicurazioni circa il fatto che, sulla base del quadro normativo richiamato, l'obbligo di comunicazione si intenda riferito, di volta in volta, a ciascun singolo intervento, anche all'interno di operazioni complesse. Inoltre, il Comitato ha posto l'esigenza di essere aggiornato sul numero delle forze speciali impiegate, sulla loro dislocazione, sul supporto che le stesse assicurano alle operazioni e sulla proiezione temporale del loro impiego. In tal modo appare realizzabile un equo temperamento di due profili ugualmente cruciali: da una parte l'osservanza degli obblighi informativi nei confronti dell'istituzione rappresentativa della sovranità popolare, nella sede tipica preposta costituita dal Comitato; dall'altra, il mantenimento del massimo livello di riservatezza in ordine all'impiego delle forze speciali in operazioni di *intelligence*, che può essere adempiuto solo all'interno di un organo parlamentare dove vige il principio della segretezza degli atti e delle sedute.

In conclusione, il Comitato raccomanda che le linee di indirizzo richiamate siano sempre integralmente rispettate anche in futuro.



